

**COPIA**

CITTA' DI SAN MAURO TORINESE

PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 7

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LOI MARIO IN DATA 13/1/2017 PROT. N .851, AD OGGETTO: "ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DENOMINATO "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE". APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO".

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di gennaio, alle ore 20.30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato ai sensi art. 38 D.L.vo 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

**BONGIOVANNI Marco
LOI Lara
PORRELLO Martina
TURRI Alberto
DE GIROLAMO Mauro
COPPOLA Katiuscia
LOI Mario
SEROGLIA Paolo Davide
MUSINI Marcello**

**BUFFONE Dina Stella
AJMONE-CATT Roberto
BENEDETTO Davide
LOMBARDI Antonio
ANTONETTO Paola
OLIVERO Roberto
DALLOLIO Ugo
CUCULO VALLINO Maria**

Dei suddetti Consiglieri sono assenti i Signori: ===.

Sono altresì presenti gli Assessori Signori: ANSALDO Davide, CARAVELLI Paola, NIGROGNO Licia .

Assume la Presidenza la Dott.ssa LOI Lara in qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Sig. BIROLO Gerardo.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta alle ore 20.37.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la proposta di deliberazione presentata dal Consigliere Comunale Mario Loi in data 13/1/2017 prot. n. 851 ad oggetto: “ ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DENOMINATO “SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE” – APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO ” recante in allegato la prescritta Relazione illustrativa, ai sensi dell’art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
- Viste le disposizioni contenute nel D .L.vo 267/2000 ed in particolare l’art. 43, comma 1, che recita: “I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale”;
- Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 70/2014 ed in particolare l’art. 30 comma 1, che recita: “I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale”;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari ed in particolare l’art. 42, che norma l’iter di approvazione delle delibere proposte dai Consiglieri;
- Dato atto che sono state osservate tutte le procedure previste dall’art. 42 del Regolamento di cui sopra;
- Udita l’illustrazione della proposta di deliberazione da parte del firmatario, Consigliere Mario Loi;

Premesso che:

- la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovra indebitamento.

- La disciplina del sovra indebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l’ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell’esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell’attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).

- La riforma del 2005, quindi, aveva “concettualmente” previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall’art. 1 della medesima Legge 80/2005 .

- La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all’insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.

- Ciò emerge dal disposto dell’art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovra indebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell’ordinamento italiano. L’art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può

presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.

- La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure:

1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni.

La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

Preso atto che:

- la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.

- Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore o una microimpresa non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

- La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

- L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.

- L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

Rilevato che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovra indebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012, che recita:

" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovra indebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri

a carico della finanza pubblica."

Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.

In particolare:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Rilevato, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento.

L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Ritenuto costituire presso il Comune di San Mauro Torinese l'Organismo per la Composizione della Crisi da sovra indebitamento di cui all'art. 15 della Legge 3/2012 al fine di fornire al debitore civile uno strumento per affrontare il suo indebitamento che contempli forme più articolate del processo esecutivo individuale e che, al contempo, garantisca la reimmissione del soggetto all'interno del circuito economico;

Dato atto che, al fine di rendere operativo il suddetto organismo, è stato predisposto apposito regolamento volto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura comunale;

Visti, pertanto:

- l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento della Città di San Mauro Torinese;

- l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE"

e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare "Affari sociali, sanità, istruzione, cultura, sport, gioventù e gemellaggi" nella seduta del 23/1/2017; Visto il D.Lgs. 267/00 Art. 7. "Regolamenti, ai sensi del quale: 1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

Vista la legge 241/90 art. 3, comma 2, ai sensi del quale: 2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000:

- parere di regolarità tecnico – amministrativa;
- parere di regolarità contabile

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali come risultanti nella registrazione su supporto magnetico depositata in archivio;

Eseguita una votazione in forma elettronica che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n. 15 (non partecipano alla votazione i Consiglieri Olivero e Antonetto)
Voti favorevoli n. 15

DELIBERA

- 1) Di costituire presso il Comune di San Mauro Torinese l'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE" ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
- 2) Di approvare :
 - lo schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento della Città di San Mauro Torinese
 - lo schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE"

entrambi allegati al presente atto sotto le lettere rispettivamente A) e B) per divenirne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: PROPOSTA DELIBERAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE COMUNALE LOI MARIO IN DATA 13/1/2017 PROT. N .851, AD OGGETTO: "ISTITUZIONE ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRA INDEBITAMENTO DENOMINATO "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE". APPROVAZIONE REGOLAMENTO E ATTO COSTITUTIVO".

Il Responsabile del Procedimento	L'Istruttore
F.to: MONTICONE Eugenio	F.to: LOSCO GIUSEPPE

P A R E R I

Parere di regolarità tecnico-amministrativa.

FAVOREVOLE

Data 17/01/2017 Il Dirigente del Settore
F.to CARDARELLI Silvia

Parere di regolarità contabile

FAVOREVOLE

Data 18/01/2017 Il Dirigente del Settore
F.to ERTA Sabrina

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to LOI Lara

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BIROLO Gerardo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal _____ repertorio n. _____.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BIROLO Gerardo

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, dopo regolare pubblicazione, per la decorrenza del termine prescritto dall'articolo 134, comma 3°, Decreto Legislativo n.267/2000.

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
BIROLO Gerardo

Comune di San Mauro Torinese

0000851 13/01/2017 A



7 123305 491830



Segr. in PRES CC/Dir. Soc/Comd/

Segr. vo / Sindaco / Assessore

Al Presidente del Consiglio Comunale

di San Mauro Torinese

OGGETTO: Presentazione proposta di deliberazione per l'istituzione dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento di cui alla legge N° 3/2012.

In riferimento all'oggetto il sottoscritto consigliere comunale Mario Loi propone, ai sensi dell'art. 42 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, che venga istituito presso il Comune di San Mauro Torinese un Organismo di Composizione della Crisi da Sovra Indebitamento attivando le procedure di cui all'art. 15 della legge **27 gennaio 2012, n. 3** *"Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento"*.

A tal fine allega alla presente, affinché venga trasmessa agli Uffici per la relativa istruttoria :

- la proposta di deliberazione consiliare recante all'oggetto ***"Istituzione Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento denominato" SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE***, approvazione regolamento e atto costitutivo"
- la relazione illustrativa della proposta.

San Mauro Torinese, 10 gennaio 2017

Il Consigliere

Mario Loi

Allegato cc 7/2017

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La crisi economica in atto nel nostro Paese produce i suoi effetti, in particolare, sulla vulnerabilità finanziaria delle famiglie e delle imprese, evidenziando, con maggiore intensità, i fenomeni del sovra indebitamento delle famiglie e, in generale, dell'insolvenza civile. La disciplina oggetto della presente proposta è diretta al tentativo di porre rimedio all'eccessiva esposizione debitoria del consumatore, all'erosione delle disponibilità economiche dei nuclei familiari e, quindi, all'incapacità di molti di tali soggetti, di adempiere i propri obblighi finanziari.

La legge 27 gennaio 2012, n. 3 *“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché' di composizione delle crisi da sovraindebitamento”*, all'art. 15 individua gli **Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento**, i cui requisiti e modalità operative sono disciplinati dal D.M. 24 settembre 2014 n. 202 *“Regolamento per gli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento”*. In particolare il D.M. introduce una procedura di *“esdebitazione”*, uno strumento finalizzato a risolvere, su basi negoziali, le situazioni di insolvenza dei soggetti che attraversano una crisi da *sovraindebitamento* e non possono accedere alle procedure previste dalla legge fallimentare. L'art. 6, comma 2, (della legge n. 3/2012) definisce il *sovraindebitamento* come una *“situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*. Pertanto i soggetti che versano in uno stato di perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare) ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alla *procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento*.

Tale procedura consente dunque ai soggetti che si trovino in situazioni di squilibrio economico, di comunicare ai creditori che realmente non esiste o è venuta meno la possibilità di pagare tutti i debiti contratti. L'opportunità in questione, è riservata ai debitori (ossia i *“consumatori”* così come definiti all'art.6, comma 2, lett. b), della legge) non soggetti al fallimento che, affidandosi ad un Organismo di Composizione della Crisi (il cui registro è iscritto presso il Ministero della Giustizia), possono preparare una proposta di accordo o un piano di rientro del debito, da presentare presso il Tribunale di residenza.

Le possibilità di azione prevedono sostanzialmente:

- l'accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti sulla base di un piano proposto dal debitore. La procedura comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, previo il consenso del 60% dei creditori.
- il piano del consumatore. Procedura più semplice che non necessita di accordo con i creditori. Il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale.

Sia la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti e sia il piano del consumatore, non comportano necessariamente la liquidazione dell'intero patrimonio del debitore. La procedura intesa all'accordo con i creditori, che si esprimeranno a maggioranza, comporta che il debitore possa essere ammesso a pagare i propri debiti anche in misura non integrale, a determinate condizioni e purché rispetti gli impegni assunti con la proposta di accordo. Analogo scopo ha la procedura di composizione consistente nel piano del consumatore, con la differenza che in questo caso non è necessario l'accordo con i creditori, ma il piano può essere omologato (cioè reso efficace nei confronti dei creditori) sulla sola base della valutazione del Tribunale.

PRESUPPOSTI per l'accesso alla procedura sono sostanzialmente : **NON COLPEVOLEZZA E MERITO.**

Il fenomeno del *sovraindebitamento* non può assolutamente essere sottovalutato. Il verificarsi, in quest'ultimi anni, di atti (purtroppo sempre meno sporadici ed in costante aumento) di autolesionismo estremo da parte di chi è costretto, suo malgrado, a vivere una simile condizione di precarietà economica e di profondo disagio morale e materiale, indica la drammatica fragilità del nostro sistema di "protezione" e coesione sociale. Tale disagio, se non affrontato, ingenera disperazione, emarginazione sociale, povertà e potenziali comportamenti illeciti dettati dalla necessità di sopravvivere e non farsi sommergere dalla piena degli eventi. Questa tipologia di crisi intacca pesantemente la dignità delle persone; chiunque potrebbe, considerata l'imprevedibilità del perdurare della crisi economica in atto, ritrovarsi a precipitare nel baratro. Le famiglie, a causa di eventi non riconducibili alla loro volontà, non riescono a soddisfare le esigenze primarie dei propri figli ed agiscono in stato di necessità e bisogno. Il reddito percepito è insufficiente ed iniziano a contrarre debiti per pagare debiti precedenti. Sono a rischio di usura ed in balia di un sistema che li pone sempre più ai margini. Le imprese, a causa di una forte contrazione dei fatturati e/o dei ritardi nei pagamenti dei loro crediti, non riescono a fare fronte agli impegni. Ritardano i pagamenti, cominciano a non pagare il fisco prima e i dipendenti dopo ed infine sono costrette a chiudere e le persone perdono il posto di lavoro.

Ebbene, certamente anche nella nostra comunità locale sono presenti soggetti che attraversano, probabilmente in totale solitudine, una crisi da *sovraindebitamento*. Non si può ignorare il problema, non si deve lasciare indietro nessuno: i Comuni hanno il compito di erogare servizi alla persona ed alla comunità e, conseguentemente, tutelare e concorrere a garantire il benessere e la coesione sociale dei cittadini amministrati.

Si propone dunque, considerata l'innegabile rilevanza sociale del fenomeno e allo scopo di svolgere un servizio nell'interesse collettivo, che anche l'Amministrazione si adoperi per costituire, quale articolazione interna del Comune, l'*Organismo di Composizione della Crisi*. La costituzione dell'Organismo rappresenta un nuovo strumento utile per contribuire a contrastare, soprattutto in questo periodo di particolare recessione economica, le situazioni di disagio sopra descritte, nonché per garantire alle famiglie ed alle imprese, non soggette a procedura fallimentare, un sostegno di tutela nella gestione della crisi da *sovraindebitamento*.

Di seguito vengono riportate e schematizzate le informazioni descrittive sull'Organismo :

INQUADRAMENTO NORMATIVO: gli organismi sono previsti dall'art. 15 della legge n. 3/2012 a cui da attuazione il decreto ministeriale N. 202 del 2014 istituendo (presso il Ministero della Giustizia) il registro, disciplinando requisiti e modalità per l'iscrizione, la formazione e la gestione degli iscritti, ed infine, la determinazione dei compensi e dei rimborsi per gli organismi, che sono a carico dei ricorrenti ad una delle procedure per la composizione delle crisi da *sovraindebitamento* (art. 1° D.M. n. 202/2014);

LA FUNZIONE DEGLI ORGANISMI: hanno lo scopo di "aiutare" il debitore - persona fisica o piccola impresa (in ogni caso non fallibile) - a proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti (la proposta) nonché a sovrintendere la fase di esecuzione dell'accordo raggiunto con i creditori ed omologato dal Tribunale, risolvendo le difficoltà insorte nell'esecuzione e vigilando

sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. In particolare l'organismo (ai sensi dell' art. 15 della legge n. 3/2012)

- assiste il debitore nell'elaborazione del piano di ristrutturazione;
- assiste il debitore nella formulazione della proposta ai creditori;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta di accordo e nei documenti allegati;
- attesta la fattibilità del piano;
- cura le comunicazioni verso i creditori;
- cura le formalità pubblicitarie;
- svolge le funzioni di liquidatore, se disposto dal Giudice;
- interviene con ulteriori funzioni in fase di esecuzione del piano.

LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANISMI E LE FIGURE CHIAVE: IL REFERENTE, IL GESTORE DELLA CRISI. All'interno di ogni organismo dovrà essere individuato un soggetto che prenderà il nome di **"referente"** (art. 2, lettera i, D.M. n. 202/2014) e che sarà *«la persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai "gestori della crisi"»*. Una volta conferito l'incarico sarà il **"gestore della crisi"** a doversi occupare della gestione del procedimento affidatogli dal referente. **Il gestore** è definito (art. 2, lettera f, D.M. n. 202/2014) come *«la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore»* e che potrà avvalersi di ausiliari .

L'organismo dovrà poter contare almeno su 5 gestori della crisi, dotati di precisi requisiti professionali tassativamente individuati dalla legge, che avranno dichiarato la propria disponibilità ad operare in esclusiva per quello specifico organismo.

Il gestore della crisi (come del resto già lo stesso organismo) potrà svolgere l'incarico ricevuto dal referente soltanto se è indipendente rispetto alle parti e, cioè (art. 11, comma 3, lettera a, D.M. n. 202/2014) *«quando non è legato al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza»*. In ogni caso, rimane escluso che il gestore possa avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale.

Per l'attività dell'organismo è previsto un compenso in relazione alla determinazione del quale l'art. 10, comma 3 del D.M. prevede che l'organismo *«al momento del conferimento dell'incarico [...] deve comunicare al debitore il grado di complessità dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa»*. E ciò al fine di far comprendere il preventivo per il servizio che sarà prestato, preventivo che dovrà indicare per ogni singola attività tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Inoltre, il quarto comma dell'art. 10 obbliga l'organismo a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso.

I compensi dovranno essere determinati tenendo conto di un limite massimo previsto dal comma 5 dell'art. 16 secondo cui *«l'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto e' attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a 1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore»*. Soprattutto, poi, i compensi (rispetto ai quali sono ammessi acconti) saranno determinati tenendo conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

CHI PUÒ COSTITUIRE GLI ORGANISMI: potranno richiedere l'iscrizione al Registro tenuto dal Ministero della Giustizia: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e istituzioni universitarie pubbliche, Organismi di Conciliazione costituiti presso le Camere di Commercio, il segretariato sociale e gli ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai anche associati tra loro (iscritti di diritto).

I Comuni, per potersi iscrivere, ai sensi dell'art 4 del D.M. 24 settembre 2014 n. 202, nella **sezione B** del Registro degli organismi deputati a gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato, devono presentare apposita istanza d'iscrizione (al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia utilizzando l'apposita modulistica) allegando:

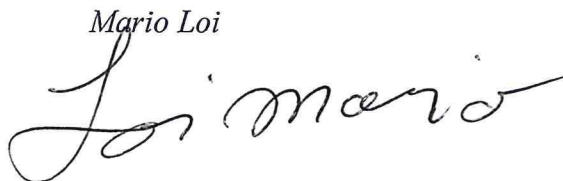
- a) l'atto costitutivo dell'organismo quale articolazione interna del Comune (art. 4 comma 3 lettera a D.M. 24 settembre 2014 n. 202);
- b) la scheda del referente con autodichiarazione della sua indipendenza;
- c) la polizza assicurativa, di importo non inferiore ad € 1.000.000,00, che deve avere ad oggetto la copertura della responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento del servizio di gestione della crisi, con dichiarazione che l'oggetto della polizza stessa corrisponde a quanto richiesto dall'art. 4, comma 3 lettera c) del decreto ministeriale 24 settembre 2014 n 202 ;
- d) l'elenco dei gestori, in numero non inferiore a cinque, con allegate appendici relative alla dichiarazione di disponibilità e al possesso dei requisiti di onorabilità (elencati all'art. 4 comma 8 del D.M.) ;
- e) il regolamento, ossia l'atto adottato dall'organismo contenente le norme di autodisciplina.

Preliminarmente all'iscrizione, il Comune dovrà deliberare la costituzione dell'organismo, approvare il relativo regolamento, individuare il referente ed i gestori nonchè stipulare la prescritta polizza assicurativa. Per quanto riguarda l'individuazione del referente e dei gestori, si ritiene di procedere a mezzo avviso pubblico di selezione.

San Mauro Torinese, 10 gennaio 2017

Il Consigliere

Mario Loi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione di.....

Premesso che:

- la Legge n. 3 del 27/01/2012, come modificata dalla Legge n. 221/2012 (di conversione del D.L. 179/2012), mette a disposizione dei consumatori e di altri soggetti esclusi dalle procedure fallimentari una nuova procedura per agevolare il risanamento della propria condizione debitoria, ovvero il sovra indebitamento.

- La disciplina del sovra indebitamento, prevista dalla suddetta Legge n. 3/2012, rappresenta una novità assoluta per l'ordinamento italiano poiché recupera il vuoto legislativo generato dalla riforma delle procedure concorsuali, avvenuta con la Legge 80/2005. La citata riforma, infatti, aveva eliminato uno degli aspetti sanzionatori previsti dalla legge fallimentare del 1942 (R.D. 267/1942) aggiungendo, a favore del fallito persona fisica, la possibilità dell'esdebitazione (diritto alla cancellazione di tutti i debiti non soddisfatti dalla liquidazione dell'attivo della procedura concorsuale dopo la conclusione di quella aperta con la sentenza dichiarativa di fallimento).

- La riforma del 2005, quindi, aveva “concettualmente” previsto la possibilità per questi soggetti, di una nuova partenza. Tuttavia, essendo prevista nella legge fallimentare si scontrava con taluni limiti oggettivi di applicabilità dovuti, principalmente, ai requisiti dimensionali tracciati dall'art. 1 della medesima Legge 80/2005 .

- La legge 3/2012, introducendo la disciplina della crisi da sovra indebitamento, ha posto parziale rimedio a questa situazione dedicando attenzione all'insolvente civile, in particolare, e a tutti i soggetti esclusi dalla legge fallimentare, in generale.

- Ciò emerge dal disposto dell'art. 6 che enfatizza le finalità della nuova disciplina specificando che la stessa pone rimedio alle situazioni di sovra indebitamento che non sono né soggette, né assoggettabili alle procedure concorsuali dell'ordinamento italiano. L'art. 7, comma 2, invece, aggiunge che la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, che il debitore può presentare ai creditori, presuppone, a pena d'inammissibilità, la non assoggettabilità a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla legge in argomento.

- La procedura, così come disciplinata dalla legge 3/2012, ha richiesto integrazioni successive da parte del legislatore, in quanto nella stessa si prevedeva soltanto la possibilità di omologare presso il Tribunale un accordo tra debitore e creditori a contenuto dilatorio o remissorio, idoneo a porre rimedio alla situazione di sovra indebitamento, a cui si accompagnava il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive, ma non una procedura di liquidazione dei beni dell'insolvente civile, analoga al fallimento cui seguissero effetti esdebitatori.

La suddetta lacuna è stata colmata con il D.L. 179/2012, come convertito nella Legge n. 221/2012, il quale ha modificato profondamente la disciplina istituendo tre diverse procedure:

1) Il piano del consumatore; 2) l'accordo del debitore; 3) la liquidazione dei beni.

La disciplina, in questo modo, si presenta come strumento concorsuale con effetti esdebitatori e non a carattere negoziale – transattivo.

Preso atto che:

- la legge sul sovra indebitamento riconosce al debitore la facoltà di redigere un accordo con i creditori.

- Il debitore è esclusivamente una persona fisica, ossia un consumatore o una microimpresa non assoggettabile a procedure concorsuali, che si trova in una situazione di perdurante squilibrio tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile, nonché in una definitiva incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

- La proposta viene redatta con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi e si sostanzia in un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano di ammortamento dei debiti che assicuri il pagamento dei debiti contratti senza pregiudicare i diritti di chi all'accordo non ha aderito.

- L'espletamento delle attività, di competenza del giudice e del debitore, nonché l'omologazione, il ruolo delle parti e i termini sono sottoposte ad un'articolata e completa procedura nei vari articoli della legge al fine di garantire una corretta instaurazione del contraddittorio.

- L'elemento della legge in grado di incidere sensibilmente sulla posizione del debitore in difficoltà, risiede nella possibilità di sospensione di ogni azione individuale esecutiva da iniziarsi o già in corso.

Rilevato che l'Organismo fondamentale per il raggiungimento dell'accordo e per la sua soddisfazione nell'ambito della procedura di Composizione della Crisi da sovra indebitamento è l'Organismo per la Composizione della Crisi – OCC, la cui natura e funzione sono disciplinate in particolare dall'art. 15 della Legge 3/2012, che recita:

" 1. Gli enti pubblici possono costituire organismi con adeguate garanzie di indipendenza e professionalità deputati, su istanza della parte interessata, alla composizione delle crisi da sovra indebitamento." omissis... " 5. Dalla costituzione degli organismi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti degli stessi non spetta alcun compenso o rimborso spese o indennità a qualsiasi titolo corrisposti. 6. Le attività degli organismi di cui al comma 1 devono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."

Il suddetto organismo è presente sin dal momento in cui viene avviata la procedura in quanto già l'accordo può essere proposto con l'ausilio dell'OCC. L'Organismo è iscritto presso un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, con funzioni di ausilio al debitore, al creditore e al giudice.

In particolare:

- assume ogni iniziativa funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione e all'esecuzione dello stesso;
- verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attestando la fattibilità del piano di ristrutturazione;
- esegue la pubblicità ed effettua le comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti di composizione della crisi;
- svolge funzioni di liquidatore o gestore per la liquidazione quando il giudice lo dispone.

Rilevato, altresì, che con il D.M. 24 settembre 2014, n. 202, il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti e il procedimento di iscrizione al registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento.

L'art. 4 del citato regolamento prevede, tra l'altro, che siano iscritti a domanda anche gli organismi

costituiti dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dalle istituzioni universitarie pubbliche.

Ritenuto costituire presso il Comune di San Mauro Tor.se l'Organismo per la Composizione della Crisi da sovra indebitamento di cui all'art. 15 della Legge 3/2012 al fine di fornire al debitore civile uno strumento per affrontare il suo indebitamento che contempra forme più articolate del processo esecutivo individuale e che, al contempo, garantisca la reimmersione del soggetto all'interno del circuito economico;

Dato atto che, al fine di rendere operativo il suddetto organismo, è stato predisposto apposito regolamento volto a disciplinarne l'attività, le funzioni e il collegamento con la struttura comunale;

Visti, pertanto:

- l'allegato schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento della Città di San Mauro Torinese;

- l'allegato schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE

e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

Dato atto che il presente provvedimento è stato esaminato dalla Terza Commissione Consiliare "Affari sociali, sanità, istruzione, cultura, sport, gioventù e gemellaggi" nella seduta del 2017;

Considerato che sulla proposta in oggetto sono stati espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000:

- parere di regolarità tecnico – amministrativa;
- parere di regolarità contabile

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei Consiglieri comunali come risultanti nella registrazione su supporto magnetico depositata in archivio;

Eseguita una votazione in forma elettronica che ha dato il seguente risultato, riconosciuto e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

- 1) Di costituire presso il Comune di San Mauro Torinese l'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE", ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dal D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, come convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221, e dell'art. 4 del decreto ministeriale giustizia n. 202/2014.
- 2) Di approvare :

- lo schema di atto costitutivo che disciplina la costituzione dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento della Città di San Mauro Torinese
- lo schema di regolamento dell'organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE"

entrambi allegati al presente atto sotto le lettere rispettivamente A) e B) per divenirne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, 27 GENNAIO 2012, N. 3 E S.M.I.

- 1) Il Comune di San Mauro Torinese in persona del proprio Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avente codice fiscale 01113180010, con sede in San Mauro Torinese (TO), Via Martiri della Libertà, 150, istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (di seguito Organismo), quale "articolazione interna" del Comune di San Mauro Torinese, ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
- 2) L'Organismo ha come rappresentante legale il Sindaco *pro tempore* del Comune di San Mauro Torinese, che è anche il responsabile dell'Organismo.
- 3) L'Organismo prende la denominazione di "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE"
- 4) L'Organismo ha sede legale presso il Comune San Mauro Torinese (TO), Via Martiri della Libertà, 150, dove viene istituita una segreteria dell'Organismo.
- 5) L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso i locali messi a disposizione dal Comune di San Mauro Torinese.
- 6) L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
- 7) La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata: Responsabile dell'Organismo, Referente, n. 5 Gestori della Crisi, n. 2 Ausiliari, un Coordinatore scientifico, Segreteria Amministrativa.
- 8) I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dai compensi versati dai debitori ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento a fronte del servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
- 9) Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.
- 10) A cura del Comune verrà stipulata apposita polizza assicurativa con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00, avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile gravante sull'Organismo in conseguenza dello svolgimento del servizio di gestione della crisi.

11) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dal Regolamento di Procedura che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Il presente regolamento contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso il Comune di SAN MAURO TORINESE (TO) con sede in SAN MAURO TORINESE (TO) Via Martiri della Libertà, 150 (di seguito "Organismo"), denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE" che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e di trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo è il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di SAN MAURO TORINESE.

Il Sindaco, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il referente provvede all'iscrizione dell'Organismo alla Camera di Commercio.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore scientifico
- d) cinque Gestori della Crisi
- e) due ausiliari

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Sindaco e dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "1").

Il Referente, sotto il controllo e la vigilanza del Comune, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

Inoltre:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato 2 del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Comune il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 assunti dal Referente dovranno essere comunicati al Comune entro 60 giorni.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M n. 202/2014.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da due incaricati, anche dipendenti del Comune, di cui uno con funzione di segretario ed ha compiti operativi.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il "Registro del Procedimento di Composizione della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il "Registro dei Gestori della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico,

contenente l'elenco dei Gestori della crisi;

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico, il "Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi", comunicando al Referente ed al Coordinatore Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria, inoltre:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato o un commercialista esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, sulla tenuta del Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi ed all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori AccREDITATI.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi deve essere composto da un minimo di cinque componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell'ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo e verranno concordati di volta in volta con il debitore.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2015.

L'incontro preliminare presso la Segreteria amministrativa, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

Nel momento in cui, a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il Referente avrà nominato il Gestore della crisi, il debitore istante dovrà versare un acconto all'Organismo mediante deposito giudiziale presso l'ufficio postale.

In particolare, all'Organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 300,00 (trecento/00) comprensivo di spese vive, contributo unificato e marche da bollo (per deposito del piani e liquidazione del patrimonio), mediante deposito giudiziale presso l'ufficio postale, quale acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il debitore, a seguito del pagamento, dovrà trasmettere all'Organismo la ricevuta del libretto di deposito.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della Legge 3/2012.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi e degli ausiliari, così suddiviso: il 60 % sarà riconosciuto a favore del Gestore della crisi e il 15 % agli ausiliari;
- il 10 % in favore del Referente;

- il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la Responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del D. M. 202/2014, il Responsabile dell'Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese e oneri la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con un preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.

ALLEGATO "1"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO “2”

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

ATTO COSTITUTIVO

DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE, 27 GENNAIO 2012, N. 3 E S.M.I.

- 1) Il Comune di San Mauro Torinese in persona del proprio Sindaco e legale rappresentante *pro tempore*, avente codice fiscale 01113180010, con sede in San Mauro Torinese (TO), Via Martiri della Libertà, 150, istituisce, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 ss. del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, l'Organismo di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (di seguito Organismo), quale "articolazione interna" del Comune di San Mauro Torinese, ma autonomo a tutti gli effetti contabili e fiscali.
- 2) L'Organismo ha come rappresentante legale il Sindaco *pro tempore* del Comune di San Mauro Torinese, che è anche il responsabile dell'Organismo.
- 3) L'Organismo prende la denominazione di "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE"
- 4) L'Organismo ha sede legale presso il Comune San Mauro Torinese (TO), Via Martiri della Libertà, 150, dove viene istituita una segreteria dell'Organismo.
- 5) L'Organismo svolge le sue funzioni principali presso i locali messi a disposizione dal Comune di San Mauro Torinese.
- 6) L'Organismo ha lo scopo di erogare il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento e, più nello specifico, di gestire i procedimenti di composizione della crisi da sovra indebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore, ai sensi e per gli effetti della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni nella Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202.
- 7) La struttura organizzativa dell'Organismo è così articolata: Responsabile dell'Organismo, Referente, n. 5 Gestori della Crisi, n. 2 Ausiliari, un Coordinatore scientifico, Segreteria Amministrativa.
- 8) I fondi per il funzionamento dell'Organismo sono costituiti dai compensi versati dai debitori ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento a fronte del servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento erogato dall'Organismo medesimo.
- 9) Il costituito Organismo depositerà domanda di iscrizione, unitamente al proprio Regolamento ed al Regolamento di Autodisciplina, al Registro degli Organismi di Composizione della Crisi da Sovra indebitamento, Sezione B, istituito presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 202/2014.
- 10) A cura del Comune verrà stipulata apposita polizza assicurativa con massimale per sinistro non inferiore ad € 1.000.000,00, avente ad oggetto la copertura della responsabilità civile gravante sull'Organismo in conseguenza dello svolgimento del servizio di gestione della crisi.

11) L'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo sono regolati dal Regolamento di Procedura che contiene anche l'indicazione di ogni ulteriore elemento di legge.

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovra indebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo.

Il presente regolamento contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento istituito presso il Comune di SAN MAURO TORINESE (TO) con sede in SAN MAURO TORINESE (TO) Via Martiri della Libertà, 150 (di seguito "Organismo"), denominato "SAN MAURO PER LA RINASCITA SOCIALE" che eroga il servizio di gestione della crisi da sovra indebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di Gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'Organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e di trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate dagli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo è il Sindaco in qualità di legale rappresentante del Comune di SAN MAURO TORINESE.

Il Sindaco, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione B del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Il referente provvede all'iscrizione dell'Organismo alla Camera di Commercio.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di Gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovra indebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un Referente;
- b) una Segreteria Amministrativa;
- c) un Coordinatore scientifico
- d) cinque Gestori della Crisi
- e) due ausiliari

Articolo 6 – REFERENTE

Il Referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi ai Gestori della crisi.

Il Referente è nominato dal Sindaco e dura in carica quattro anni e può essere rinominato.

Il Referente può essere revocato per gravi motivi (cfr. Allegato "1").

Il Referente, sotto il controllo e la vigilanza del Comune, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo.

Inoltre:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei Gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;
- nomina o sostituisce il Gestore della crisi e i suoi ausiliari;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al Gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'Allegato 2 del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei Gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;
- presenta al Comune il conto consuntivo e la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Gli impegni di spesa generali relativi al mantenimento dell'Organismo superiori ad Euro 2.000,00 assunti dal Referente dovranno essere comunicati al Comune entro 60 giorni.

Il Referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al Responsabile della tenuta del registro di cui al D.M. n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei Gestori adottate dall'Organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del D.M n. 202/2014.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da due incaricati, anche dipendenti del Comune, di cui uno con funzione di segretario ed ha compiti operativi.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

- il "Registro del Procedimento di Composizione della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovra indebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al Gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito;
- il "Registro dei Gestori della Crisi": trattasi nello specifico di un registro, anche informatico,

contenente l'elenco dei Gestori della crisi;

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico, il "Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi", comunicando al Referente ed al Coordinatore Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria, inoltre:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi;

b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al Referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento dei compensi, per l'attività prestata dal Gestore della crisi.

Articolo 8 – COORDINATORE SCIENTIFICO

Il Coordinatore Scientifico è scelto dal Referente tra un avvocato o un commercialista esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche o economiche, ovvero tra un ordine professionale. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni ed è rieleggibile.

Il Coordinatore Scientifico vigila, di concerto con il Referente, sulla tenuta del Registro relativo alla Formazione dei Gestori della Crisi, formulando al Referente proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti al registro.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della Crisi, procede, su delega del Referente, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel Registro di Formazione dei Gestori della Crisi ed all'accreditamento dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

Articolo 9 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del Gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal Referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Il Gestore della crisi deve essere composto da un minimo di cinque componenti.

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del Gestore della crisi viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014, già in possesso di specifica formazione, secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Referente a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsiliazione al Referente nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c.

Il Gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 10 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il Gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il Referente comunica al debitore il nominativo del Gestore incaricato.

Articolo 11 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il Gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 12 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il Gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

La nomina dell'ausiliario è effettuata dal Referente su indicazione del Gestore della crisi incaricato.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il Gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 13 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il Gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'Organismo e del Referente tramite pec. In caso di rinuncia il Referente provvede alla sostituzione del Gestore, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 9 del presente regolamento e ne informa tempestivamente il debitore.

Articolo 14 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi individuati dal presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come Gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come Gestori e se nominati decadono coloro che, rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il Gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 15 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del D.M. n. 202/2014.

I Gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal D.M. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003.

Gli iscritti ad albi professionali sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 16 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

I compensi comprendono quelli per il Gestore della crisi e le indennità e i rimborsi spese per l'Organismo e verranno concordati di volta in volta con il debitore.

In difetto di accordo con il debitore, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. Del D.M. n. 202/2015.

L'incontro preliminare presso la Segreteria amministrativa, per valutare la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del Gestore della crisi, è gratuito.

Nel momento in cui, a seguito di un'attenta disamina sulla fattibilità della pratica, il Referente avrà nominato il Gestore della crisi, il debitore istante dovrà versare un acconto all'Organismo mediante deposito giudiziale presso l'ufficio postale.

In particolare, all'Organismo è dovuto dal debitore un importo non inferiore ad euro 300,00 (trecento/00) comprensivo di spese vive, contributo unificato e marche da bollo (per deposito del piani e liquidazione del patrimonio), mediante deposito giudiziale presso l'ufficio postale, quale acconto sul compenso complessivo, che sarà determinato sulla base dei parametri precedenti ed avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Tale acconto è dovuto anche nelle ipotesi declinate nella Sezione seconda della legge n. 3/2012 relativamente alla liquidazione del patrimonio.

Il debitore, a seguito del pagamento, dovrà trasmettere all'Organismo la ricevuta del libretto di deposito.

Il saldo del compenso dovrà essere versato dal debitore entro sei mesi dall'omologa dell'accordo relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della Legge 3/2012.

Gli acconti ed il saldo del compenso (con esclusione delle spese non imponibili) saranno, in via generale, così ripartiti:

- il 75% in favore del Gestore della crisi e degli ausiliari, così suddiviso: il 60 % sarà riconosciuto a favore del Gestore della crisi e il 15 % agli ausiliari;
- il 10 % in favore del Referente;

- il restante 15% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.
- Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste di cui alla legge n. 3/2012.

Articolo 17 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la Responsabilità personale del Gestore della crisi designato dal Referente nell'adempimento della prestazione.

Articolo 18 – CANCELLAZIONE

Salvo quanto previsto dall'art. 9 del D. M. 202/2014, il Responsabile dell'Organismo potrà richiedere in qualsiasi momento e senza spese e oneri la cancellazione dalla Sezione B del Registro degli Organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovra indebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia, con un preavviso non inferiore al termine di novanta giorni e in ogni caso tale da garantire ai Gestori della crisi di portare a termine gli incarichi assegnati prima della comunicazione del Responsabile di cancellarsi dal suddetto registro.

Il Gestore della crisi potrà richiedere al Referente, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco dei Gestori della crisi tenuto presso l'Organismo, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso non inferiore a novanta giorni, con l'impegno di portare a termine gli incarichi assegnati in data antecedente alla richiesta di cancellazione.

ALLEGATO “1”

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DEL COMUNE DI SAN MAURO TORINESE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovra indebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 - Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 - Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovra indebitamento.

Articolo 4 - Integrità

È fatto divieto al Gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovra indebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerge dalla procedura di sovra indebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

ALLEGATO “2”

NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO *EX* ART. 10 D.M. n. 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014, il Referente, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà all'irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della Crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Referente al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della Crisi è irrogata dal Referente al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al D.M. n. 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'Organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del Referente e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione all'Organismo per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 10 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.